

ALLEGATO N.1

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

1. Premessa per il Cliente

La Direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments Directive modifica, a partire **dal 1° novembre 2007**, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La Direttiva MiFID I è stata in parte rifusa nella Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e in parte sostituita dal Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. MiFIR). Con successivi atti - Direttiva 2016/1034/UE e Regolamento (UE) 2016/1033 - la data di applicazione di MiFID II e MiFIR è stata fissata nel 3 gennaio 2018.

La nuova disciplina, nel perseguire le medesime finalità della MiFID I, consistenti nel creare in Europa un mercato unico dei servizi finanziari, in grado di assicurare trasparenza e protezione degli investitori, conferma le scelte di fondo del 2004, prevedendo disposizioni che impongono ai prestatori di servizi di investimento precisi obblighi informativi nei confronti dei loro clienti, dettando una disciplina dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedendo un'adeguata profilatura del risparmiatore.

Il nuovo quadro normativo di riferimento a livello europeo è, quindi, composto da:

- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
- Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari ();
- Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della commissione del 7 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei Clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta Direttiva.

In conformità con quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento Intermediari, gli intermediari forniscono tempestivamente ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:

- a) all'impresa di investimento intermediario e ai relativi servizi;
- b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, nonché l'indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali;
- c) alle sedi di esecuzione;

- d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell'eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti a terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni. Ove necessario per il livello di approfondimento dell'informativa, si farà rimando a quanto presente nei contratti degli specifici servizi di investimento o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del Cliente (quali prospetti informativi, fogli di trasparenza, documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, etc.).

In tale ambito sono inoltre previste le seguenti ulteriori informative, utili al Cliente per meglio comprendere le caratteristiche del servizio offerto e per una maggiore trasparenza delle informazioni fornite:

- principali regole di comportamento del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti;
- informativa sul trattamento dei dati personali della Clientela.

2. Informazioni sull'impresa di investimento e i suoi servizi

La SIM fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni sull'intermediario e le attività svolte, ai sensi dell'art 27 del Regolamento Consob Intermediari.

A. DATI DELLA SOCIETÀ

Dati della Società

Ragione sociale: Compagnia Privata - Società di Intermediazione Mobiliare SpA
Sede unica: Piazza Meda n. 1, 20121 Milano
Registro delle imprese di Milano : N.307832
Numero REA della C.C.I.A.A. di Milano: 1344858
Partita IVA: 10123250150
Telefono: +39 02 80 63151
Fax: + 39 02 80 43 26
Posta elettronica: info@compagniprivata.it
Sito WEB : www.compagniprivata.it
Capitale sociale sottoscritto: EUR 1.250.000,-
Capitale sociale versato: EUR 1.250.000,-
Socio Unico: FPT s.r.l.

Compagnia Privata SIM è posseduta al 100% da FPT s.r.l., società controllata pariteticamente dal management che guida la società (Franco Paternollo e Pietro Tardini).

B. COMUNICAZIONI

La SIM, nelle comunicazioni da e verso il cliente utilizza come lingua principale quella italiana. Si rende disponibile a ricevere dal cliente documenti e altre informazioni anche in lingua inglese.

Le comunicazioni di qualsiasi genere tra il cliente e la SIM devono avere forma scritta, salvo diverso accordo formalizzato per iscritto nel contratto con il cliente, e devono essere inoltrate:

1. per la corrispondenza al cliente: all'indirizzo indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero ad altro indirizzo comunicato successivamente per iscritto;
2. per la corrispondenza alla SIM: presso la Sede Legale di Compagnia Privata Sim Spa, Piazza Meda n.1, 20121 Milano

La SIM, nelle comunicazioni indirizzate personalmente al cliente utilizza come supporto standard quello cartaceo inviato presso il domicilio del cliente. Il cliente può scegliere l'inoltro delle comunicazioni di propria spettanza tramite invio email all'indirizzo dallo stesso indicato.

Il Cliente deve specificatamente scegliere tale modalità, al momento della sottoscrizione del contratto, rispetto al supporto cartaceo e fornire il proprio indirizzo e-mail.

In caso di domiciliazione della corrispondenza c/o gli uffici della SIM da parte del cliente, sarà onere dello stesso il ritiro della documentazione in via periodica (es. trimestrale/semestrale).

C. SERVIZI PRESTATI E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

La SIM è iscritta al n. 45 dell'apposito albo Consob ed è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/98, con delibera Consob n. 11761 del 22.12.1998 (ex n. 5730 del 11.12.1991).

In particolare i servizi autorizzati sono:

- gestione di portafogli (delibera n. 11761 del 22.12.1998);
- consulenza in materia di investimenti (D.lgs. 164 del 17.09.2007);

Inoltre la SIM presta quale servizio, rientrante nel novero dei “servizi accessori” descritti all’ art. 1 comma 6 del Testo Unico della Finanza, la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari.

I Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui si avvale la SIM sono iscritti in Italia nell’Albo unico dei Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui al D.Lgs.58/98 e successive modifiche e integrazioni.

D. RENDICONTAZIONE

Servizio di gestione di portafogli

La SIM, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, fornisce ai clienti, su supporto duraturo, rendiconti periodici del servizio svolto.

I rendiconti periodici di cui sopra vengono forniti con cadenza trimestrale, salvo nei seguenti casi:

- qualora il cliente scelga di ricevere volta per volta le informazioni sulle operazioni eseguite nell’ambito del mandato gestorio, il rendiconto periodico è fornito almeno ogni 12 mesi;
- quando il contratto tra la SIM e il cliente al dettaglio autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito almeno una volta al mese.

I rendiconti di cui sopra sono trasmessi alla clientela entro 20 giorni lavorativi dalla fine di ciascun periodo di riferimento.

Obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali

La SIM, informa il Cliente nel caso in cui il valore complessivo del portafoglio in gestione subisce un deprezzamento del 10% e, successivamente, di multipli del 10%. La perdita deve essere valutata in base al valore totale del portafoglio, come indicata nell’ultimo rendiconto. Tale comunicazione dovrà essere inviata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la suddetta soglia sia stata superata. Qualora la soglia sia stata superata in un giorno non lavorativo, la comunicazione verrà effettuata entro la fine del giorno lavorativo successivo. La modalità di calcolo della perdita è determinata secondo le previsioni della Normativa di Riferimento.

Servizio di consulenza in materia di investimenti

La SIM valuta l'adeguatezza nel tempo delle raccomandazioni effettuate e invia al Cliente, con cadenza annuale, salva diversa richiesta del Cliente, su supporto durevole, un rendiconto circa l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite e del portafoglio rispetto al profilo del Cliente stesso.

E. SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

La SIM non detiene strumenti finanziari o somme di denaro della clientela.

F. SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI O DI GARANZIA DEI DEPOSITI

La SIM è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere ritrovate nel sito internet <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>

G. CONFLITTO DI INTERESSI

La SIM fornisce alla propria clientela servizi che possono talvolta generare conflitti di interessi.

Per tale motivo, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Intermediari, la SIM mette a disposizione le seguenti informazioni riguardanti una sintesi delle procedure di gestione dei conflitti di interesse.

I conflitti di interesse possono sorgere tra i clienti e la SIM, i propri dirigenti o dipendenti, altre persone aventi uno stretto legame con la SIM ovvero tra i clienti della SIM.

Al fine di evitare che tali conflitti di interesse influenzino l'erogazione dei servizi di investimento ai clienti, la SIM ed i suoi dipendenti si sono impegnati a rispettare principi etici dotandosi di codici di autodisciplina che garantiscono in ogni situazione comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della clientela.

Nella struttura organizzativa della SIM è stata individuata una funzione interna che ha la responsabilità di gestire i conflitti di interesse.

Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere evitati, la SIM renderà manifesti gli stessi alla clientela prima di eseguire ogni operazione.

Qualora il cliente lo richieda, la SIM fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse adottata.

H. TRATTAZIONE DEI RECLAMI

Ai sensi dell'art. 90 del Regolamento Intermediari CONSOB, la SIM comunica ai Clienti e potenziali Clienti le modalità e i tempi di trattazione dei reclami.

La SIM individua come responsabile della trattazione dei reclami la Funzione di Compliance a cui devono essere trasmessi i reclami.

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto dal cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio alla SIM tramite raccomandata al seguente recapito:

Compagnia Privata - Società di Intermediazione Mobiliare SpA
Piazza Meda n. 1,
20121 Milano

In alternativa i reclami possono essere inviati via fax al numero +39 02 80 43 26

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del cliente e dati anagrafici;
- numero di conto di gestione;
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l'evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento.

La Funzione di Compliance della SIM tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

2.1 Informazioni relative al servizio di gestione di portafogli

La SIM fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni che seguono, per consentire all'investitore di acquisire informazioni specifiche sul servizio di gestione di portafogli, ai sensi delle disposizioni del Regolamento Delegato n. 565/2017 direttamente applicabili.

A. INFORMAZIONI SUL METODO E SULLA FREQUENZA DI VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CONTENUTI NEL PORTAFOGLIO DEL CLIENTE

Il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente sono rispondenti alle normative del settore e sono esplicitati nel contratto relativo alla gestione di portafogli.

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

- per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui al punto successivo;
- per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui al punto precedente, il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
- per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- per i titoli negoziati sui mercati di cui al primo punto del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;

- nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

B. DESCRIZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO AL QUALE VERRÀ RAFFRONTATO IL RENDIMENTO DEL PORTAFOGLIO DEL CLIENTE

I parametri di riferimento utilizzati per raffrontare il rendimento del portafoglio del cliente sono basati su indici di mercato che riflettono la composizione strategica della linea di gestione prescelta.

Nel caso delle linee di gestione flessibili non è possibile identificare una composizione strategica : l'obiettivo della gestione è offrire un margine di rendimento positivo rispetto ad un investimento senza rischio, attraverso l'utilizzo in chiave tattica delle diverse tipologie di strumenti finanziari (azioni, titoli di debito, valute).

Il tasso interbancario (indicativo del rendimento di un investimento senza rischio) costituisce quindi in questo caso il parametro di riferimento al quale raffrontare il rendimento della gestione.

Di seguito si sintetizzano i principali parametri di riferimento ai quali verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente, suddivisi per linea di gestione:

DESCRIZIONE	MXWO INDEX	SBEGL3E U INDEX	SBEGL37E U INDEX	SBEGLU INDEX	JPCAEUR 3M Index
	MSCI WORLD	Citigroup EMU GBI 1 to 3 Year	Citigroup EMU GBI 3 to 7 Year	Citigroup EMU GBI All Maturiti	Euro Cash Indices LIBOR Total
OBBLIGAZIONARIA 1-3 ANNI		100,0%			
BILANCIATA BASSO RISCHIO	15,0%	42,5%	42,5%		
OBBLIGAZIONARIA GLOBALE				100,0%	
BILANCIATA MEDIO RISCHIO	30,0%			70,0%	
FLESSIBILE MEDIO RISCHIO					100,0%
BILANCIATA MEDIO RISCHIO 50/50	50,0%			50,0%	
FLESSIBILE GLOBALE					100,0%

C. STRUMENTI FINANZIARI CHE POSSONO ESSERE INCLUSI NEL PORTAFOGLIO DEL CLIENTE E I TIPI DI OPERAZIONI CHE POSSONO ESSERE REALIZZATE SU TALI STRUMENTI, INCLUSI EVENTUALI LIMITI
--

Tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente

I tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente sono:

- titoli di debito;
- titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
- strumenti finanziari derivati;
- titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati).

Il dettaglio dei pesi con cui gli strumenti finanziari sono inseriti nelle linee di gestione è concordato con il cliente all'atto della sottoscrizione del mandato di gestione.

Tipi di operazioni che possono essere realizzate sugli strumenti finanziari

Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano tipologie distinte di operazioni:

- le compravendite a pronti;
- le compravendite a termine;
- le vendite allo scoperto;
- le compravendite a premio;
- le operazioni di prestito titoli e di riporto;
- i pronti contro termine.
- i prodotti complessi di cui alla Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014

Il dettaglio delle tipologie di operazioni che possono essere realizzate sugli strumenti finanziari inclusi nel mandato di gestione è concordato con il cliente all'atto della sottoscrizione del contratto.

Limiti di investimento

A livello generale la SIM potrebbe prevedere limiti di investimento con riguardo a:

- operatività in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- operatività in strumenti finanziari derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili;
- vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.

Il dettaglio dei limiti di investimento di cui sopra, è concordato con il cliente all'atto della sottoscrizione del mandato di gestione.

L'operatività sui prodotti complessi diversi da quelli previsti ai punti i, ii, iii, iv, v, ix, dell'elenco allegato alla Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 è prevista, se specificamente approvata dal cliente nell'All.4 del contratto nei seguenti (controvalore di mercato dell'investimento in prodotti complessi - diversi da quelli previsti ai punti i, ii, iii, iv, v, ix, dell'elenco allegato alla Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 - in percentuale del controvalore complessivo del patrimonio)

- Linee obbligazionarie e bilanciate a basso rischio: 5%
- Linee bilanciate a medio rischio: 10%
- Linee flessibili: 25%

D. OBIETTIVI DI GESTIONE, LIVELLO DEL RISCHIO ENTRO IL QUALE IL GESTORE PUÒ ESERCITARE LA SUA DISCREZIONALITÀ ED EVENTUALI SPECIFICHE RESTRIZIONI A TALE DISCREZIONALITÀ.
--

La SIM presenta gestioni con obiettivi e livelli di rischio differenziati.

Linee Obbligazionarie

Obbligazionaria 1-3 anni: Grado di rischio della linea di gestione: basso. L'investimento ha come obiettivo prevalente il mantenimento del valore del capitale. Il portafoglio neutrale è rappresentato da un portafoglio di titoli di Stato dell'area Euro con una durata finanziaria media di circa 24 mesi. Vengono utilizzati gli strumenti del mercato monetario e obbligazionario italiano ed estero con le seguenti limitazioni: la durata finanziaria media del patrimonio è inferiore a 5 anni e la esposizione al rischio di cambio è inferiore al 30%. Il rating creditizio dei titoli obbligazionari in portafoglio non può essere inferiore (max 5%) a BBB- (S&P). E' escluso il rischio azionario.

Obbligazionaria globale: Grado di rischio della linea di gestione: medio. L'investimento ha come obiettivo prevalente l'incremento del valore del capitale con un orizzonte temporale di tre- cinque anni, durante i quali il rendimento annuale dell'investimento può anche essere significativamente inferiore rispetto ai tassi di interesse di mercato. Il portafoglio neutrale è rappresentato da un portafoglio di titoli di Stato dell'area Euro con una durata finanziaria media di circa 8 anni. Vengono utilizzati appieno gli strumenti del mercato monetario e obbligazionario italiano ed estero senza imporre limiti alla durata finanziaria media dell'investimento in titoli di natura obbligazionaria ed alla esposizione al rischio di cambio. La gestione del rischio di credito è usata attivamente per incrementare il rendimento del portafoglio, nel rispetto di un rating minimo dei titoli obbligazionari pari a BBB- (S&P) per il 95% del portafoglio. E' escluso il rischio azionario.

Linee bilanciate

Bilanciata a basso rischio: Grado di rischio della linea di gestione: medio-basso. L'investimento ha come obiettivo prevalente l'incremento del valore del capitale con un orizzonte temporale di due/tre anni durante i quali il rendimento annuale dell'investimento può anche essere significativamente inferiore rispetto ai tassi di interesse di mercato. Il portafoglio neutrale è caratterizzato per il 15% da un portafoglio di titoli azionari quotati nelle Borse dei Paesi sviluppati e per l'85% da un portafoglio di titoli di Stato dell'area Euro con una durata finanziaria media di circa 3 anni. Vengono utilizzati gli strumenti del mercato monetario, obbligazionario e azionario italiano ed estero con le seguenti limitazioni: la durata finanziaria media dell'investimento in titoli di natura obbligazionaria è inferiore a 5 anni, la esposizione al rischio di cambio è inferiore al 30% e la esposizione al rischio azionario è inferiore al 30%. La esposizione a titoli azionari di Paesi emergenti è inferiore al 5% del portafoglio. La gestione del rischio di credito è usata attivamente per incrementare il rendimento del portafoglio, nel rispetto di un rating minimo dei titoli obbligazionari pari a BBB- (S&P) per il 95% del portafoglio.

Bilanciata a medio rischio: Grado di rischio della linea di gestione: medio. L'investimento ha come obiettivo prevalente l'incremento del valore del capitale con un orizzonte temporale di tre-cinque anni, durante i quali il rendimento annuale dell'investimento può anche essere negativo. Il portafoglio neutrale è caratterizzato per il 30% da un portafoglio di titoli azionari quotati nelle Borse dei Paesi sviluppati e per il 70% da un portafoglio di titoli di Stato dell'area Euro con una durata finanziaria media di circa 8 anni. Vengono utilizzati gli strumenti del mercato monetario, obbligazionario e azionario italiano ed estero con il limite dell'esposizione massima azionaria pari al 50%. La esposizione a titoli azionari di Paesi emergenti è inferiore al 10% del portafoglio. La gestione del rischio di credito è usata attivamente per incrementare il rendimento del portafoglio, nel rispetto di un rating minimo dei titoli obbligazionari pari a BBB- (S&P) per il 90% del portafoglio. Non vi sono limiti alla durata finanziaria del portafoglio e al rischio di cambio.

Bilanciata 50/50: Grado di rischio della linea di gestione: medio-alto. L'investimento ha come obiettivo prevalente l'incremento del valore del capitale con un orizzonte temporale di cinque-sette anni, durante i quali il rendimento annuale dell'investimento può anche essere negativo. Il portafoglio neutrale è caratterizzato per il 50% da un portafoglio di titoli azionari quotati nelle Borse dei Paesi sviluppati e per il 50% da un portafoglio di titoli di Stato dell'area Euro con una durata finanziaria media di circa 8 anni. Vengono utilizzati gli strumenti del mercato monetario, obbligazionario e azionario italiano ed estero con il limite dell'esposizione massima azionaria pari al 70%. La esposizione a titoli azionari di Paesi emergenti è inferiore al 10% del portafoglio. La gestione del rischio di credito è usata attivamente per incrementare il rendimento del portafoglio, nel rispetto di un rating minimo dei titoli obbligazionari pari a BBB- (S&P) per il 90% del portafoglio. Non vi sono limiti alla durata finanziaria del portafoglio e al rischio di cambio.

Linee flessibili

Flessibile Medio Rischio: Grado di rischio della linea di gestione: medio. L'investimento ha come obiettivo prevalente l'incremento del valore del capitale con un orizzonte temporale di tre-cinque anni, durante i quali il rendimento annuale dell'investimento può anche essere negativo. Vengono espressi esclusivamente dei limiti massimi di rischio: 5 anni di durata finanziaria del portafoglio obbligazionario, 50% di esposizione azionaria e 50% di esposizione al rischio di cambio. La esposizione a titoli azionari di Paesi emergenti è inferiore al 10% del portafoglio. All'interno dei limiti massimi definiti, non è indicata una posizione neutrale e, nel rispetto di questi limiti, al gestore viene concessa la più ampia discrezionalità nella configurazione del portafoglio. La gestione del rischio di credito è usata attivamente per incrementare il rendimento del portafoglio, nel rispetto di un rating minimo dei titoli obbligazionari pari a BBB- (S&P) per il 90% del portafoglio.

Flessibile Globale: Grado di rischio della linea di gestione: alto. L'investimento ha come obiettivo prevalente l'incremento molto consistente del valore del capitale con un orizzonte temporale di almeno cinque anni. In questo periodo il rendimento annuale dell'investimento può anche essere ampiamente negativo e possono generarsi anche significative riduzioni del patrimonio conferito a causa di perdite in conto capitale. Non è prevista una composizione neutrale del portafoglio, che potrà quindi manifestare degli andamenti poco correlati con quelli dei mercati azionari e obbligazionari. Al gestore viene concessa la più ampia discrezionalità nella configurazione del portafoglio. Vengono utilizzati in modo aggressivo tutti gli strumenti del mercato azionario e obbligazionario italiano ed estero. La esposizione a titoli azionari di Paesi emergenti è inferiore al 10% del portafoglio. La gestione del rischio di credito è usata attivamente per incrementare il

COMPAGNIA PRIVATA
SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.

rendimento del portafoglio, nel rispetto di un rating minimo dei titoli obbligazionari pari a BBB- (S&P) per il 90% del portafoglio. Non vi sono limiti alla durata finanziaria del portafoglio, al rischio di cambio e alla quota azionaria.

Ulteriori informazioni di dettaglio relative agli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità sono inseriti nei singoli mandati di gestione.

Il profilo di rischio e i limiti di investimento generali delle diverse linee sono sintetizzati nella tabella seguente.

PROFILO DI RISCHIO DELLE LINEE DI GESTIONE - LIMITI DI INVESTIMENTO																
LINEA	LIMITI INVESTIMENTO						ESPOSIZIONE NEUTRALE ALLOCAZIONE STRATEGICA			PROFILO DI RISCHIO ALLOCAZIONE STRATEGICA				ADEGUATEZZA		CODICE
	AZIONARIO (MAX)	OICR, ETF (MAX)	DURATION MEDIA (VALORE MAX)	VALUTA ESTERA (MAX)	RATING	PROD.COMPLESSI (MAX)	AZIONARIO	DURATION	VALUTA ESTERA	VOLATILITA' ANNUA	VAR 12 MESI	PREMIO ANNUO SU TASSI RISK FREE	ORIZZONTE TEMPORALE (ANNI)	REQUISITO ADEGUATEZZA	LIVELLO RISCHIO	
OBBLIGAZIONARIA 1-3 ANNI	0%	100%	5 ANNI	30%	MAX 5% < BBB-	5%	0%	2 ANNI	0%	1%	-2%	0%	2	10	BASSO	EGB11-3
BILANCIATA BASSO RISCHIO	30%	100%	5 ANNI	30%	MAX 5% < BBB-;	5%	15%	3 ANNI	13%	2%	-5%	1%	3	20	MEDIO-BASSO	BB
OBBLIGAZIONARIA GLOBALE	0%	100%		100%	MAX 5% < BBB-;	5%	0%	6 ANNI	0%	4%	-9%	0%	4	40	MEDIO	OG
BILANCIATA MEDIO RISCHIO	50%	100%		100%	MAX 10% < BBB-;	10%	30%	6 ANNI	26%	5%	-12%	2%	4	50	MEDIO	BM
FLESSIBILE MEDIO RISCHIO	50%	100%	5 ANNI	50%	MAX 10% < BBB-;	25%				5%	-12%	2%	5	50	MEDIO	FM
BILANCIATA 50/50	70%	100%		100%	MAX 10% < BBB-;	10%	50%	6 ANNI	45%	7%	-16%	3%	7	70	MEDIO-ALTO	BMS0
FLESSIBILE GLOBALE	100%	100%		100%	MAX 10% < BBB-;	25%				10%	-23%	4%	7	90	ALTO	FG
ALTRI LIMITI SPECIFICI																
<p>In caso di utilizzo di OICR, ETF i limiti suddetti vanno rispettati con riferimento al benchmark dell'OICR, ETF.</p> <p>La quota massima di valute non OCSE è pari al 5% del portafoglio.</p> <p>La quota massima di titoli riferiti a mercati emergenti (Paesi non compresi nell'indice MSCI World "Developed Markets") è pari al 5% del portafoglio. Per le linee Bilanciate a Medio Rischio - 50/50 e Flessibili il limite è pari al 10%.</p> <p>Il controvalore di mercato delle posizioni in warrant premi e opzioni deve essere inferiore al 10% del portafoglio.</p> <p>L'uso di prodotti derivati è ammesso a fini di copertura per un nozionale massimo pari al 100% del portafoglio.</p>																

3. Informazioni sui rischi degli strumenti finanziari e del servizio di gestione di portafogli

La SIM fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni relative ai rischi connessi agli strumenti finanziari.

Questa sezione non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di gestione patrimoniale personalizzata, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Parte "A"

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico).

Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto **1.3**) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto **1.4**) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Con riferimento ai titoli di capitale e di debito emessi da enti bancari, si ricorda che questi potrebbero essere oggetto di operazioni di risoluzione di situazioni di crisi (cd. Bail-in), le quali potrebbero mettere a rischio il recupero delle somme investite nell'emittente.

1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere gestito attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.

La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del prezzo di mercato, pari al valore teorico della quota, diminuito delle commissioni.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. Questa tipologia di investimenti è comunque soggetta al **rischio generico**.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**.

Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.2) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.3) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso la propria banca depositaria circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.4) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

4.5) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Parte "B"

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto «leva»

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio, in modo particolare quando l'investitore sia venditore di opzioni. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve

preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Nel caso di vendita di opzioni "call" l'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché

l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) sono condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati**. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* concluso alle condizioni di mercato è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Parte "C"

La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità di una Linea di gestione è collegata alla composizione strategica del portafoglio, che in generale è rappresentata dal parametro di riferimento. In generale quindi la rischiosità di una linea di gestione è espressa dalla rischiosità del parametro di riferimento della linea. Nel caso delle linee di gestione flessibili il parametro di riferimento non è indicativo della composizione strategica del portafoglio : il gestore dispone di ampia discrezionalità nella composizione del portafoglio stesso. Per le linee flessibili quindi la rischiosità del parametro di riferimento non esprime la rischiosità della linea. La rischiosità della linea potrà essere molto superiore ed è collegata alla rischiosità degli strumenti finanziari che il gestore può utilizzare e ai limiti al loro utilizzo previsti dal mandato di gestione.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1) La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: *a)* delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio e dei limiti previsti per ciascuna categoria; *b)* del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso.

L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

2.1) Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

2.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

4. Informativa sui costi e oneri

Servizio di gestione di portafogli

Come corrispettivo per il servizio di gestione il cliente corrisponderà alla SIM una commissione di gestione costituita da una "componente fissa" ed eventualmente da una "componente variabile". La "componente fissa" è pagabile alla fine di ogni trimestre solare (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno) ed alla data di cessazione del mandato, ed è calcolata sulla media dei valori del patrimonio in essere all'ultimo giorno lavorativo di ciascuno dei tre mesi compresi nel relativo trimestre solare. La "componente variabile" della commissione di gestione sarà dovuta in caso di rendimento positivo della gestione superiore rispetto al rendimento del parametro di riferimento, misurati su un periodo di gestione non inferiore all'anno utilizzando il principio dell'"high watermark", e sarà parametrata alla misura della differenza positiva tra i due rendimenti.

Nella tabella seguente sono indicati i livelli di costo massimi per le diverse linee di gestione:

Alle voci di costo suindicate e di stretta competenza della SIM, si aggiungono voci di costo non di competenza della SIM ma che incidono comunque in misura variabile e non predeterminabile sulla performance netta della gestione. In particolare :

- 1) spese di custodia per la gestione del conto deposito titoli (di competenza della banca depositaria)
- 2) spese/commissioni di negoziazione (di competenza della banca depositaria)
- 3) commissioni di gestione implicite negli strumenti di investimento collettivo (OICR) eventualmente inseriti nel portafoglio (di competenza della SGR emittente l'OICR).

Le voci di costo complessive sono sintetizzate nella seguente tabella.

LINEA	COSTI DI COMPETENZA CP SIM	COMPONENTE VARIABILE	COSTI ACCESSORI GESTIONE				COSTO MASSIMO CUSTODIA	COSTO TOTALE MASSIMO IN %		COSTO TOTALE MASSIMO STIMATO PER 1 MLN		
			% PORTAFOLIO ETF (100% COMP.AZIONARI E 10% COMP.OBBLIGA)	IMPATTO COSTO ETF (FEE MEDIA 0,3%)	IMPATTO TRADING AZIONARIO (0,1% - ROTAZIONE E 150% ANNUA)	IMPATTO TRADING OBBLIGAZIONARIO (0,05% - ROTAZIONE 150% ANNUA)		COSTI AGGIUNTI TOTALI STIMATI	COSTO MASSIMO TOTALE %	COMM.GESTIONE.	COSTI ACCESSORI	COSTO MASSIMO TOTALE PER EUR 1 MLN
OBBLIGAZIONARIA 1-3 ANNI	1,0%	MAX 30% DEL SOVRARENDIMENTO RISPETTO AL BENCHMARK	10%	0,03%	0,00%	0,15%	0,1%	0,3%	1,3%	€ 10.000	€ 2.800	€ 12.800
OBBLIGAZIONARIA GLOBALE	1,0%		10%	0,03%	0,00%	0,15%	0,1%	0,3%	1,3%	€ 10.000	€ 2.800	€ 12.800
BILANCIATA BASSO RISCHIO	1,0%		24%	0,07%	0,05%	0,13%	0,1%	0,3%	1,3%	€ 10.000	€ 3.430	€ 13.430
BILANCIATA MEDIO RISCHIO	1,5%		37%	0,11%	0,09%	0,11%	0,1%	0,4%	1,9%	€ 15.000	€ 4.060	€ 19.060
BILANCIATA MEDIO RISCHIO 50/50	1,5%		55%	0,17%	0,15%	0,08%	0,1%	0,5%	2,0%	€ 15.000	€ 4.900	€ 19.900
FLESSIBILE MEDIO RISCHIO	1,0%		30%	0,09%	0,09%	0,11%	0,1%	0,4%	1,4%	€ 10.000	€ 2.800	€ 12.800
FLESSIBILE GLOBALE	1,5%		60%	0,18%	0,18%	0,06%	0,1%	0,5%	2,0%	€ 15.000	€ 2.800	€ 17.800

Servizio di consulenza in materia di investimenti

Come corrispettivo per il servizio di consulenza il cliente corrisponderà alla SIM una commissione forfettaria annua ovvero una commissione annua calcolata sul patrimonio oggetto dell'attività di consulenza determinato all'ultimo giorno lavorativo del relativo trimestre solare con l'eventuale previsione di una commissione minima da corrispondere alla SIM.

Le commissioni sono corrisposte alla fine di ogni trimestre solare (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno).

5. Obblighi informativi in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento UE 2019/2088)

Compagnia Privata SIM, in qualità di intermediario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione e consulenza, tiene conto dei rischi ambientali, sociali e di governance che potrebbero causare un impatto negativo sostanziale, effettivo o potenziale, sul valore degli strumenti finanziari che utilizza nell'ambito dei servizi di gestione e consulenza.

Consapevole dell'importanza che sta assumendo la sostenibilità nella valutazione complessiva dei rischi sociali, ambientali e di governance, Compagnia Privata SIM può tenere conto di tali elementi informativi nel processo di selezione degli strumenti finanziari, ma allo stato attuale non ha adottato una policy specifica per prevedere l'integrazione di queste tipologie di rischio nel proprio processo di investimento. Allo stato attuale, quindi, nelle more della compiuta definizione della normativa in materia, Compagnia Privata SIM non fornisce agli investitori informazioni sulla integrazione dei rischi di sostenibilità nella selezione degli strumenti finanziari e nel processo di investimento.

Le politiche di remunerazione del personale non riflettono attualmente l'integrazione dei rischi di sostenibilità, in attesa di procedere ad una più esplicita integrazione di tali rischi nel processo di investimento.

6. Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti

Per il collocamento dei propri servizi la SIM si avvale anche di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito solamente "consulenti finanziari"), secondo quanto previsto dall'articolo 31 del Testo Unico.

Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari

- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Intermediari. In particolare il consulente finanziario deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite;
 - c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - 1) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - 2) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
 - 3) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:
 - i. vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
 - ii. l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
 - iii. l'utilizzo da parte del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi.

7. Arbitro per le Controversie Finanziarie

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

È uno strumento che consente all'investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale. Solo i risparmiatori possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro.

L'ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.

Compagnia Privata SIM, come gli altri intermediari, aderisce all'ACF.